

Previdenza integrativa, il contributo datoriale diventa portabile

Lo prevede un passaggio della legge di bilancio 2026. Dal 31 ottobre 2026 i lavoratori potranno cambiare fondo pensione mantenendo l'apporto dell'azienda.

(Fonte: <https://www.pensionioggi.it/> 18 agosto 2026)



A partire dal prossimo **31 ottobre 2026**, i lavoratori dipendenti potranno conservare il diritto al contributo economico del datore di lavoro anche qualora decidano di trasferire la propria posizione previdenziale verso un'altra forma pensionistica, sia essa un fondo negoziale, un fondo aperto o un Piano Individuale Pensionistico (Pip). Lo rende noto il Ministero del Lavoro in una Faq pubblicata sul «Portale della [previdenza complementare](#)». La riforma, introdotta dalla **Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025)**, punta a garantire una maggiore autonomia decisionale agli iscritti, abbattendo i vincoli storici legati alla contrattazione collettiva.

La questione

Finora, il sistema ha funzionato secondo un meccanismo rigido e vincolante. Il lavoratore che aderiva al fondo pensione di categoria (negoziale) previsto dal proprio Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) beneficiava di un contributo integrativo mensile versato dal datore di lavoro. Tale apporto aziendale rappresentava — e rappresenta tuttora — il principale elemento di attrattività delle forme collettive rispetto alle soluzioni di mercato.

Tuttavia, con la vecchia disciplina, chi decideva di spostare il proprio capitale verso un fondo aperto o un Pip perdeva irrevocabilmente il diritto a ricevere il contributo datoriale. Sebbene il trasferimento della posizione individuale fosse garantito, il lavoratore andava incontro a una penalizzazione economica decisamente gravosa.

La portabilità

Ebbene l'articolo 1, co. 202, lettera c) della legge n. 199/2025 abroga a decorrere dal **31 ottobre 2026** la disposizione originariamente contenuta nell'articolo 14, co. 6 del D.lgs. n. 252/2005 che consentiva la portabilità del contributo datoriale «***nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali***».

La modifica, spiega il Ministero, consentirà all'iscritto, dopo **almeno due anni di permanenza** in una forma pensionistica, di trasferire liberamente la propria posizione a qualsiasi altra forma (negoziale, aperta o Pip) senza costi aggiuntivi e **conservando integralmente il contributo a carico del datore di lavoro** previsto dai contratti collettivi.

La norma è destinata, quindi, a travolgere quei Ccnl che prevedono l'obbligo contributivo a carico dei datori di **lavoro solo ed esclusivamente nei confronti degli iscritti al fondo negoziale di categoria**. Imprese e organizzazioni sindacali si sono schierate «a coro unito» contro la norma, con l'obiettivo dichiarato di proteggere la tenuta finanziaria e la centralità dei fondi negoziali.